

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta Membro designato dalla Banca d'Italia (relatore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato dal C.N.C.U.

IL CASO.it

nella seduta del 19 gennaio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, che ha stipulato in data 2 settembre 2009 un'operazione di finanziamento, rimborsabile con cessione pro-solvendo di quote della pensione con l'intermediario, iscritto all'Albo ex art. 107 del TUB, chiede la riduzione delle condizioni economiche praticate, lamentando che le stesse appaiono eccessivamente onerose.

Il ricorrente ha precisato preliminarmente le condizioni del finanziamento, facendo presente che l'operazione ha estinto una precedente linea di credito assunta direttamente con l'INPDAP con scadenza 12 gennaio 2012. Si tratta di un contratto di finanziamento il cui ammontare complessivo è di Euro 33.600,00, ma che prevede la corresponsione da parte del finanziato della somma di Euro 2.902,94 a titolo di interessi corrispettivi, di Euro 1.256,89 a titolo di commissioni finanziarie, Euro 15,60 per diritti dell'ente finanziatore, Euro 5.433,12 per costi assicurativi, Euro 14,62 per imposta di bollo, Euro 92,09 a titolo di interessi di preammortamento ed Euro 13.913,67 come importo necessario ad estinguere il precedente finanziamento concesso direttamente dall'INPDAP.

Pertanto il saldo erogato a favore del cliente ricorrente, in data 6 ottobre 2009, è stato nella misura di Euro 9.9971,07.

Il cliente precisa anche che, a breve distanza di tempo dall'esecuzione del contratto da parte dell'intermediario, in data 13 2009 ha inoltrato reclamo, chiedendo la revisione degli importi trattenuti a titolo di interessi, di commissioni finanziarie e di premio assicurativo (nella circostanza quota versata al Fondo rischi INPDAP). In merito a tale voce ha il lamentato la rilevanza della somma pagata sia rispetto alla durata del prestito (48 mesi) che nel confronto comparativo con quanto applicato dall'INPDAP in una precedente



operazione di finanziamento. Nel reclamo ha richiamato altresì l'intermediario al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza.

Nella lettera di risposta l'intermediario ha fatto presente che le condizioni praticate nel finanziamento erano in linea con la convenzione stipulata con l'ente di previdenza in data 15 settembre 2009 e successive integrazioni, che l'incremento del TAEG al 6,84 % era stato determinato dalle commissioni finanziarie, calcolate in misura inferiore a quanto stabilito nel foglio Informativo analitico relativo ai finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio. In merito alla quota versata al Fondo rischi per la copertura del rischio vita, l'intermediario ha precisato che la stessa era stata calcolata in base a quanto stabilito nella citata convenzione e ha concluso la nota di risposta respingendo ogni richiesta formulata dal cliente, precisando che tutte le condizioni applicate all'operazione di finanziamento erano conformi alla normativa vigente.

Ritenendosi insoddisfatto il cliente ha presentato direttamente ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario e, facendo riferimento al reclamo presentato e alla risposta insoddisfacente dell'intermediario, ha chiesto un intervento diretto dell'ABF al fine di:

- 1) contenere la misura del tasso di interesse applicato, in quanto superiore a quello applicato dall'INPDAP;
- 2) contenere la misura del TAEG al 6,50%;
- 3) ridurre la misura del premio assicurativo, sia per la sua esorbitanza rispetto alla durata del prestito che per la circostanza che analogo premio era già stato pagato nella precedente operazione di finanziamento.

L'intermediario ha presentato nota di controdeduzioni in data 2 dicembre 2009, con le quali riepiloga anche esso le principali condizioni di contratto applicate all'operazione di finanziamento, desumibili anche dal contratto di cui ha allegato copia. Riassume il contenuto della corrispondenza inerente al reclamo del cliente, con la quale ha ribadito l'assoluto rispetto delle condizioni della convenzione stipulata con l'ente di previdenza del ricorrente in data 11 settembre 2009, di cui ha allegato copia. Rigetta infine tutte le richieste avanzate dal cliente formulate nel ricorso fornendo precisazioni sui singoli aspetti, relativi, in particolare al TAEG, al premio assicurativo, e alla circostanza che nel conteggio di estinzione anticipata effettuato dall'ente di previdenza per il precedente prestito era stata conteggiata una somma che è stata detratta dal capitale residuo.

Allegata alla nota, l'intermediario ha inviato copia del benessere rilasciato dall'ente di previdenza in merito all'operazione di finanziamento posta in essere.

L'intermediario conclude le controdeduzioni respingendo la richiesta del ricorrente, ritenendola priva di fondamento e con la precisazione che tutte le condizioni contrattuali applicate all'operazione di finanziamento oggetto del ricorso erano conosciute dal contraente al momento della sottoscrizione in quanto ben precisate dal contratto.

Con successivi adempimenti istruttori disposti dalla Segreteria tecnica, si è precisata la qualifica di "consumatore", non indicata dal ricorrente nel modulo utilizzato per il ricorso e si è anche provveduto ad avere conferma della ricezione del ricorso da parte dell'intermediario, che è pervenuta in data 1 dicembre 2009.

DIRITTO

La questione che questo Collegio ha dovuto affrontare riguarda in primo luogo la determinazione dei tassi di interesse e delle altre condizioni economiche indicati nel



contratto, per verificare se l'intermediario ha correttamente applicato quanto previsto dalle norme vigenti in materia di cessione del quinto dello stipendio e della pensione, nonché dalla convenzione stipulata tra l'intermediario e l'istituto di previdenza. Dall'indagine è emerso che il tasso di interesse (TAN) è stato esattamente applicato, che il Tasso effettivo Globale (TAEG) è in linea con quanto previsto dall'art. 7 della convenzione stipulata con l'ente di previdenza, che prevede l'applicazione di un TAEG massimo del 6,84% per i prestiti mediante cessione del quinto con durata fino a sei mesi. Per quanto concerne la misura del premio assicurativo, considerata eccessiva dal ricorrente, vi è da rilevare che la copertura assicurativa è obbligatoria per legge ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 e del D.M. n. 313 del 2006 con cui si è data attuazione all'art. 13 bis del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito poi nella legge 14 maggio 2005, n. 80) e che l'aliquota del costo assicurativo, che prevede la copertura del rischio vita da parte del fondo Rischi istituito presso l'ente di previdenza, appare conforme a quanto stabilito nella Convenzione. Inoltre, come precisato dall'intermediario, nel conteggio di estinzione anticipata effettuato dall'ente di previdenza per il prestito precedentemente stabilito è stata già conteggiata una somma a titolo di "Fondo di garanzia rimborsato", che è stata detratta dal capitale residuo.

Per quanto concerne tutte le condizioni economiche praticate dall'intermediario, esse sono rilevabili dal contratto stipulato tra il ricorrente e l'intermediario, comprese le "commissioni finanziarie", di cui vengono indicate le componenti. Dall'esame complessivo risulta pertanto che il contratto di finanziamento è stato stipulato in conformità delle disposizioni vigenti e che le condizioni economiche erano precisate e conoscibili.

Tuttavia, non va sottaciuto – in vista dei futuri rapporti con la clientela in situazioni analoghe – che il contraente è un pensionato di età avanzata, e che l'intermediario, pur avendo senza dubbio rispettato gli adempimenti richiesti dalle leggi vigenti, nonché dalle recenti disposizioni della Banca d'Italia in materia di cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate, avrebbe potuto prestare maggiore attenzione nel chiarire al cliente i costi e i benefici cui andava incontro nello stipulare l'operazione.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso. Delibera, allo stesso tempo, di rivolgere all'intermediario, in relazione ai profili di trasparenza, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI